

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO SPORT E SPETTACOLO
CONVENZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI – R.I.S.

Il giorno 21 marzo 2022 presso il Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo in Palermo, Via E. Notarbartolo, 9

TRA

il Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, con sede in via E. Notarbartolo, 9 Palermo, in seguito denominato “Dipartimento” rappresentato dalla dott.ssa Lucia Di Fatta, nella qualità di Dirigente Generale

da una parte e dall'altra

IRFIS – Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A, denominata in breve anche IRFIS – FinSicilia S.p.A., (in seguito denominata anche “IRFIS” o “Gestore”) Società Finanziaria iscritta nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 T.U.B. con il n° 85 (codice meccanografico 33685), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo e Enna 00257940825, socio unico Regione Siciliana, con sede in Palermo Via Giovanni Bonanno n. 47, capitale sociale Euro 65.034.099,00 interamente versato, PEC irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Prof. Avv. Giacomo Gargano, domiciliato per il presente presso la suddetta sede sociale;

Premesso:

- che l’art. 59 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 ha istituito un Fondo di rotazione per gli interventi Straordinari (c.d. Fondo R.I.S.) in favore di enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica ivi esplicitamente elencati;
- che in particolare, a mente del suddetto art. 59 l. r. 21/2014, come sostituito dall'articolo 3 della l. r. 1 ottobre 2015, n. 23 e, da ultimo, come modificato dall’art. 20 della l. r. 26 novembre 2021 n. 29,

al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni ed al rilancio delle attività degli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, gli Enti ivi elencati, che non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, presentano un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari;

- che il Dipartimento, ai sensi della predetta legge, ha già proceduto ad acquisire dagli enti indicati dalla legge i piani di risanamento da ciascuno redatti in conformità alla norma, li ha valutati ed ha individuato la ammissibilità e la relativa quantificazione delle richieste di accesso al fondo di risanamento per gli interventi straordinari (R.I.S.) avanzate da ciascun avente diritto;

- che, all'esito di questa procedura, a ciascun ente ammesso compete il diritto all'erogazione di un prestito, per la durata di massimo anni quindici;

- che la superiore erogazione, ai sensi della precedente formulazione dell'art. 59 della l. r. n. 21/2014, è già parzialmente avvenuta in virtù della convenzione del 16/10/2017, approvata con DDG 2598 del 19/10/2017, tra la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Turismo Sport e Spettacolo e Igea Banca S.p.A. (oggi denominata Banca del Fucino S.p.A.), Istituto di credito a suo tempo individuato per la gestione del fondo a seguito di procedura a evidenza pubblica;

- che l'art. 12 della l. r. n. 8/2018 ha poi apportato delle modifiche all'art. 59 l. r. 21/2014 che hanno reso necessaria la stipula di un *addendum* alla citata convenzione con Igea Banca S.p.A. (addendum del 6/11/2018);

- che, a fronte dei n. 16 soggetti individuati dalla l. r. 21/2014, ad oggi soltanto 8 hanno avuto accesso al Fondo, più uno, il Teatro Biondo, ammesso e poi revocato;

- che gli Enti che hanno avuto accesso al Fondo R.I.S. attualmente sono:

- Orestiadi, DDG 1795 del 26/07/2017 - € 1.598.145,00;
- Teatro di Sicilia Stabile di Catania, DDG 1795 del 26/07/2017 - € 4.000.000,00;
- Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, DDG 1795 del 26/07/2017 - € 7.000.000,00;

- Ente Luglio Musicale Trapanese , DDG 1795 del 26/07/2017 - € 435.000,00;
- Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, DDG 1795 del 26/07/2017 - € 189.453,27;
- Associazione conservazione delle tradizioni popolari Museo della Marionette, DDG 1654 del 17/06/2019 - € 577.900,41;
- Fondazione “The Brass Group”, DDG 1654 del 17/06/2019 - € 1.922.315,35;
- Fondazione Taormina Arte Sicilia, DDG 1654 del 17/06/2019 - € 850.000,00;

per un totale di €. 16.572.814,03;

- che, a seguito dell’Avviso per l’accesso al Fondo per l’anno 2019, approvato con DDG n. 2469 del 23/09/2019, sono pervenute n. 5 istanze, già istruite dal Servizio 8 del Dipartimento e valutate positivamente dalla Commissione di Valutazione, e precisamente:

- Teatro della Città s.r.l. (Catania) - € 400.000,00;
- Avia – Società cooperativa a r.l. (Palermo) - € 589.000,00;
- Soc. Cons. a r.l. Teatro Al Massimo (Palermo) – 920.000,00;
- Teatro Europa – Piccola Società Cooperativa a r.l. (Palermo) - € 136.000,00;
- Associazione Musicale Etnea (Catania) - € 800.000,00;

per un totale di €. 2.845.000,00;

- che, a seguito della ricezione delle suddette n. 5 istanze e delle novità introdotte con l. r. n. 9/2020 che hanno ulteriormente modificato il testo dell’art. 59 della l. r. 21/2014, il Dipartimento ha chiesto a Igea Banca S.p.A. (oggi Banca del Fucino – Gruppo Bancario Igea Banca) la stipula di un ulteriore *addendum* alla Convenzione, ma che quest’ultima non ha aderito;

- che, da ultimo, l’art. 20 della l. r. 26/11/2021 n. 29 ha nuovamente modificato l’art. 59 l. r. n. 21/2014 prevedendo che per l’attivazione delle misure in favore dei soggetti beneficiari del Fondo R.I.S., l’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo è autorizzato ad individuare l’IRFIS FinSicilia S.p.A., fino all’importo di 15.000 migliaia di euro;

- che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n. 267 del 10 marzo 2022 è stato individuato l’IRFIS FinSicilia S.p.A., quale

gestore del Fondo di Rotazione per gli Interventi Straordinari (R.I.S.) di cui all'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.e ii. e di conseguenza il Fondo R.I.S. è assegnato, con destinazione vincolata per le specifiche finalità, ad incremento del c.d. Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della l. r. 22/02/2019 n. 1 e s.m.i., con applicazione della relativa disciplina;

- che con il medesimo Decreto n. 267 del 10 marzo 2022 è stato approvato lo schema della presente Convenzione tra la Regione Siciliana e l'IRFIS FinSicilia S.p.A. ed è stata revocata la Convenzione del 16/10/2017 tra la Regione Siciliana e Igea Banca (approvata con D.D.G. 2598 del 19/10/2017) e del relativo *Addendum* (approvato con D.D.G. n. 3471 del 14/12/2018), con effetti decorrenti dalla sottoscrizione della presente.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Sommario

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO RIS

Art. 1 - Affidamento e durata del servizio

Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione

Art. 3 - Organizzazione del servizio

Art. 4 - Riscossioni

Art. 5 - Costituzione del fondo

Art. 6 - Durata e criteri di erogazione prestiti

Art. 7 - Estinzione anticipata del prestito

Art. 8 - Risoluzione del contratto di prestito - Contenziosi

Art. 9 - Tasso di regolazione dei prestiti - Mora

Art. 10 - Trasmissione di atti e documenti

Art. 11 - Obblighi gestionali

Art. 12 - Verifiche ed ispezioni

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 14 - Tutela della Privacy

Art. 15 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 16 – Rinvio

Art. 17 - Domicilio delle parti

Art. 1 - Affidamento e durata del servizio

1. In applicazione dell'art. 59 della l. r. 21/2014 e ss.mm. e ii. e dei successivi decreti, Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n. 267 del 10 marzo 2022, il servizio di gestione del fondo di rotazione per gli interventi straordinari è affidato all'IRFIS FinSicilia S.p.A..
2. Esso è svolto presso la sede legale di Palermo nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
3. Il servizio viene svolto in conformità alla legge nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
4. La presente convenzione avrà durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data odierna e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da ciascuna delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza. L'Istituto ha l'obbligo di continuare il servizio per almeno sei (6) mesi dopo la scadenza della presente convenzione, su richiesta del Dipartimento, salvo successive differenti disposizioni normative. Per tutto il periodo della *prorogatio* si applicano le condizioni della presente convenzione.
5. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici, informatici ed operativi ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento.

Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione del fondo di rotazione per gli interventi straordinari e, in particolare, l'erogazione e la successiva gestione di prestiti ai soggetti accreditati dal Dipartimento committente, ciascuno per

l'importo individuato a cura del Dipartimento, e ciascuno per la durata massima di 15 anni, da regolare con separato contratto di concessione da stipularsi tra l'IRFIS FinSicilia S.p.A. e ciascuno dei soggetti accreditati.

2. L'IRFIS FinSicilia S.p.A. è tenuto a procedere di norma all'erogazione del prestito entro 60 giorni dalla comunicazione ricevuta dal Dipartimento.

Art. 3 - Organizzazione del servizio

1. Ai fini dello svolgimento del servizio, l'IRFIS provvede alla gestione in applicazione della disciplina di regolamentazione ed avvalendosi delle procedure del Fondo Sicilia, di cui all'art. 2 della L.R. n. 1 del 22/2/2019 e s.m.i. e del D.A. n. 17 del 17/6/2019 e s.m.i., di cui alla vigente normativa, anche n.q. di Organismo strumentale ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e del D.A. 99/2020, per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente.

2. L'IRFIS gestisce le pratiche di finanziamento conformemente alle metodologie in uso nel Fondo Sicilia impegnandosi a trasmettere, secondo la normativa in vigore, dati, flussi, pagamenti e ogni altra notizia inerente i rapporti, attraverso protocolli, anche informatici, concordati preventivamente con il Dipartimento.

3. L'IRFIS è tenuto a fornire al Dipartimento tutta la documentazione inerente il servizio apprestato agli enti accreditati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi.

Art. 4 - Riscossioni

1. Le rate di rimborso dei prestiti corrisposte dai soggetti accreditati sono incassate dal gestore IRFIS in favore del Fondo Sicilia in base ad ordinativi di incasso, che devono contenere: la denominazione del soggetto cui è stato concesso il prestito; la somma da riscuotere in cifre ed in lettere; la causale del versamento, la voce di bilancio pertinente ed il codice SIOPE; la data di emissione.

2. Le rate di rimborso dei prestiti erogati dal precedente Gestore Banca del Fucino, ove versate nel conto precedentemente indicato da quest'ultimo, sono tempestivamente riversate a favore del conto corrente dedicato, sulla base delle indicazioni fornite dall'IRFIS FinSicilia S.p.A..

Art. 5 Costituzione del fondo

1. In applicazione dell'art. 59 della L.R. 12/8/2014 n. 21 e s.m.i. e dei successivi decreti, del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n. 267 del 10 marzo 2022, e dell'Assessore per l'Economia n. 13 dell'11 marzo 2022, a seguito della stipula della presente convenzione, il Fondo R.I.S. è trasferito all'IRFIS FinSicilia ad incremento del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della L.R. 22/2/2019 n. 1 e s.m.i., a destinazione vincolata per le specifiche finalità di concessione di finanziamenti in favore degli enti e soggetti in applicazione della medesima normativa di cui al suddetto art. 59 della L.R. 21/2014 e s.m.i. ed alla presente convenzione.

2. In uno alla gestione del Fondo, il Dipartimento trasferisce al gestore IRFIS le somme disponibili nonché la gestione ed amministrazione dei crediti dell'intero Fondo R.I.S., dalle domande fino alla conclusione delle eventuali azioni di recupero.

Il trasferimento dei documenti attinenti i finanziamenti in essere, di tutti i dati contabili riguardanti il Fondo R.I.S. ed ogni ulteriore elemento riferibile al medesimo nonché la migrazione di tutti i relativi tracciati informatici, ivi compresi i piani di rimborso e le situazioni contabili di ogni singola posizione, è effettuato secondo modalità e procedure che saranno concordate d'intesa tra la Regione Siciliana, l'IRFIS e, occorrendo, il precedente Gestore Igea Banca S.p.A., oggi Banca del Fucino – Gruppo Bancario Igea Banca, ivi compresi la gestione dei crediti concessi, i rientri e gli adempimenti eventualmente occorrenti sino all'esito delle attività di recupero.

3. Una volta ottenuti tutti gli elementi necessari da parte del precedente Gestore, IRFIS FinSicilia provvede a comunicare ai soggetti finanziati ed agli eventuali obbligati il trasferimento delle

funzioni e le istruzioni, ivi comprese le coordinate bancarie, per il versamento delle rate di rimborso in favore del nuovo Gestore.

4. La dotazione del Fondo R.I.S. è costituita da:

€ 14.960.000,00 di cui ai mandati 6-10/2017 (art. 59 della L.R. 12/8/2014 n. 21)

€ 2.000.000,00 di cui al mandato 2/2018 (art.12 della L.R. 8/5/2018, n. 8)

€ 1.476.074,98 di cui ai mandati 1-3/2020 (art. 15 della L.R. n. 9/2020)

e così per complessivi € 18.436.074,98.

5. A fronte della dotazione finanziaria di cui sopra, sono state già erogate dal precedente Gestore Igea Banca somme per il complessivo importo di € 16.572.814,03 in relazione alle n. 8 operazioni di finanziamento, indicate nelle premesse.

6. La dotazione liquida disponibile del Fondo R.I.S. alla data del 31/12/2021 ammonta complessivamente ad € 3.193.820,87, e viene trasferita, con le eventuali variazioni frattanto intervenute in relazione ai compiti di gestione, in favore del nuovo gestore IRFIS FinSicilia S.p.A. per le destinazioni di cui alla presente convenzione.

7. L'IRFIS FinSicilia, a far data dalla stipula della presente ed in via di prima applicazione, si obbliga, secondo quanto oltre meglio descritto, alla stipula del contratto e all'erogazione, nel rispetto della provvista finanziata di cui al punto 1, per le pratiche già istruite e valutate dalla Commissione all'uopo istituita presso il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo come da verbale della predetta Commissione del 7/07/2020 e successivo D.D.G. n. 1935/S8 del 10/09/2020, nonché ad espletare anche in prosieguo ogni altra attività in applicazione della vigente disciplina, della presente convenzione e su eventuale richiesta del Dipartimento in relazione alla gestione del Fondo R.I.S..

8. A seguito della risoluzione del rapporto contratto tra il Dipartimento e Igea Banca S.p.A. (oggi Banca del Fucino S.p.A. – Gruppo Bancario Igea Banca) come da Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n. 267 del 10 marzo 2022, per impossibilità oggettiva a proseguire, a causa delle norme sopraggiunte, l'IRFIS FinSicilia, nel

rispetto delle norme di legge ed in applicazione della disciplina del Fondo Sicilia, provvederà anche alla gestione e alla rendicontazione, nell'ambito delle procedure e adempimenti di gestione del Fondo Sicilia ex art. 2 della L.R. 1/2019 e s.m.i., dei prestiti già concessi dall'Istituto di credito a suo tempo individuato per la gestione del fondo, in esecuzione della presente Convenzione.

Art. 6 – Durata e criteri di erogazione prestiti

1. I prestiti concessi con le modalità di seguito specificate potranno avere una durata massima di anni quindici, compreso l'eventuale periodo di preammortamento che non potrà comunque superare i 36 mesi a decorrere dalla data della prima erogazione.
2. Le scadenze delle rate dovranno essere al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
3. Ricevuto dal Dipartimento formale disposizione di ammissione ai benefici finanziari e accertatosi della provvista, l'IRFIS procede alla stipula del contratto di finanziamento senza valutazione del merito creditizio in conformità alla normativa in vigore ed alla presente convenzione e, quindi, verificati gli adempimenti, all'erogazione del finanziamento stesso.
4. Non fanno carico all'Istituto l'istruttoria tecnica delle domande e la conseguente determinazione dell'importo della somma ammissibile a prestito, che è stata già quantificata dal Dipartimento sulla base dei parametri contenuti nella legge regionale 21/2014 e s.m.i. e dei piani di risanamento presentati da ciascun richiedente. A seguito dell'approvazione della presente convenzione, il Dipartimento provvederà alla formale consegna all'IRFIS di copia della documentazione in proprio possesso.
5. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione di cui al punto 4, l'IRFIS, definito l'accertamento di cui al punto 3 e previa acquisizione di ulteriore eventuale documentazione da parte dei soggetti interessati, stipula, con ciascuno dei soggetti accreditati dal Dipartimento, contratto per l'erogazione del prestito nella misura indicata dal Dipartimento stesso.

Tenuto conto della natura della funzione delle provvidenze, di cui all'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'articolo 3 della l. r. 1 ottobre 2015, n. 23, l'IRFIS dovrà:

- espletata l'attività istruttoria, dare comunicazione al Dipartimento ed al beneficiario dell'avvenuta delibera definitiva di finanziamento adottata dal Comitato di gestione del Fondo Sicilia;
- conclusi favorevolmente gli accertamenti di cui sopra, l'IRFIS dovrà procedere alla stipula del contratto di prestito alle condizioni prestabilite dando immediata comunicazione scritta al Dipartimento dell'avvenuta stipula, trasmettendo al Dipartimento copia del contratto.

6. Il prestito viene erogato per la durata definitiva tra le parti stipulanti ed è erogato a tasso e condizioni di cui al successivo art. 9.

7. L'erogazione del prestito può essere sospesa o revocata con motivato provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento. Gli effetti decorrono dalla data di notifica del provvedimento.

Art. 7 - Estinzione anticipata del prestito

1. Il prestito può essere estinto anticipatamente in tutto o in parte, con pagamento in unica soluzione. E' esclusa l'applicazione di penalità a carico del beneficiario. Si applicano gli art. 120ter e 161, comma 7ter, del D.lgs n. 385/1993 (T.u.b.)

Art. 8 - Risoluzione del contratto di prestito - Contenziosi

1. Su disposizione del Dipartimento, in caso di violazione agli obblighi assunti dal beneficiario in sede di piano di risanamento, ovvero per altre motivate ragioni, l'IRFIS provvede, in adempimento a detta disposizione vincolante, e previo decreto di revoca di cui al comma 7 dell'art. 6 della presente convenzione, alla risoluzione del contratto di prestito con il beneficiario.

2. L'agevolazione finanziaria verrà revocata parzialmente o totalmente in caso di mancato pagamento, da parte del beneficiario, di almeno due rate consecutive del finanziamento, fatte salve eventuali differenti pattuizioni autorizzate dal Dipartimento.
3. Costituisce altresì causa di risoluzione in danno del contratto di prestito la non veridicità delle dichiarazioni o della documentazione allegate alla domanda di concessione del prestito, ovvero la violazione degli obblighi assunti nella domanda di concessione e nel relativo contratto.
4. L'Istituto avrà cura di inserire nel contratto di prestito che il ricorrere delle condizioni di cui ai punti precedenti costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c..
5. In tutti i casi di risoluzione ex art. 1456 c.c., salve le conseguenze penali, si procede, nelle forme di legge, al recupero del capitale residuo del rateo interessi e degli eventuali accessori.
6. Nei casi di ritardo nei pagamenti e, comunque, dalla data di ricezione della comunicazione di risoluzione del contratto fino al versamento della somma residua, il beneficiario è tenuto a corrispondere, oltre al pagamento di quanto dovuto per rate scadute, capitale a scadere ed interessi convenzionali, gli interessi di mora come da successivo art. 9.
7. In caso di inadempimento dei beneficiari, spetta all'IRFIS la scelta delle azioni da esperire a tutela del credito. L'IRFIS, a proprio carico, si impegna ad adottare tempestivamente misure idonee al recupero del credito nei confronti del beneficiario inadempiente e, in questo caso come per qualsiasi altra controversia con i beneficiari, agirà in giudizio e curerà il recupero dei crediti con le stesse forme e modalità previsti dal sistema bancario per i crediti propri ivi compresa l'istruttoria di eventuali proposte transattive, il cui esito verrà sottoposto alle valutazioni del Dipartimento.
8. L'IRFIS espone al Dipartimento la propria eventuale motivata valutazione di antieconomicità dell'esperimento di azioni giudiziarie volte al recupero del credito.
9. Le somme recuperate nell'ambito delle procedure avviate a tutela del credito, andranno a confluire nel Fondo Sicilia ai fini di successivi eventuali riutilizzi per le finalità di cui al Fondo R.I.S.

Art. 9 -Tasso di regolazione dei prestiti - Mora

1. Sui prestiti concessi di cui al precedente articolo 7, i soggetti accreditati corrisponderanno i relativi interessi nella misura pari al tasso Euribor a tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l'inizio dell'anticipazione, con uno spread (maggiorazione in punti percentuali per anno) del + 1,00%, con liquidazione semestrale della rata di prestito e degli interessi.
2. Il ritardato pagamento di ciascuna rata comporta il pagamento, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza e fino al giorno di pagamento, degli interessi di mora nella misura del tasso di interesse applicato maggiorato di 2 punti. A tal fine, ai sensi dell'art. 40 del T.U. bancario D.lgs n. 385/1993 s.m.i. costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Il ritardato pagamento è causa di risoluzione espressa del contratto quando se ne verificano le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8.

Art. 10 - Trasmissione di atti e documenti

1. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'IRFIS trasmette al Dipartimento ogni documento, con cadenza periodica, circa la gestione del fondo e i movimenti dei prestiti concessi.
2. Per ciascun prestito oggetto della presente convenzione, l'IRFIS fornirà in particolare apposito prospetto cartaceo e informatico, nel quale saranno specificati:
 - estremi dell'atto di concessione del finanziamento,
 - numero/codice identificativo del finanziamento,
 - soggetto beneficiario,
 - causale,
 - importi delle provviste.
3. Analogamente, l'IRFIS fornirà periodicamente, nonché su eventuale richiesta del Dipartimento apposito prospetto cartaceo e informatico, nel quale saranno specificati:
 - numero/codice identificativo del finanziamento,
 - soggetto versante,

- intestatario del finanziamento,
- data erogazione del prestito,
- importo iniziale erogato,
- data di scadenza della rata,
- importo quota capitale,
- importo quota interessi ed eventuali interessi di mora della rata incassata,
- totale della rata,
- debito residuo dopo il pagamento della rata,
- data di scadenza finale del finanziamento,
- numero rate originarie,
- numero rate residue.

4. Delle rate scadute e non versate, l'IRFIS fornirà un apposito prospetto cartaceo e informatico, nel quale saranno specificati:

- numero/codice identificativo del finanziamento,
- intestatario del finanziamento,
- data erogazione del prestito,
- importo iniziale erogato,
- data di scadenza della rata,
- importo quota capitale,
- importo quota interessi ed eventuali interessi di mora della rata prevista,
- totale della rata,
- debito residuo.

5. Il prospetto dovrà essere trasmesso con cadenza periodica, nonché su eventuale richiesta del Dipartimento.

6. Il Dipartimento si riserva di richiedere altresì ulteriori dati e prospetti informativi sui finanziamenti necessari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 11 - Obblighi gestionali

1. L'IRFIS tiene aggiornata la contabilità, con specifiche evidenze contabili a valere sulla presente operatività.
2. Nel rispetto delle norme di legge ed in applicazione della disciplina del Fondo Sicilia, l'IRFIS provvede alla rendicontazione nell'ambito delle procedure e adempimenti di gestione del Fondo Sicilia ex art. 2 della L.R. 1/2019 e s.m.i., anche ai fini del Rendiconto consolidato della Regione di cui all'art.11, comma 8, D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii..

Art. 12 - Verifiche ed ispezioni

1. Il Dipartimento ha diritto di procedere a verifiche e ispezioni ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. L'IRFIS deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, tutte le carte contabili relative alla gestione del servizio.
2. Il Dipartimento e l'IRFIS procedono a verifiche e controlli nei confronti dei soggetti contrattualizzati e quest'ultimo può formalizzare al Dipartimento motivate richieste sanzionatorie, sulle quali il Dipartimento deve pronunziarsi entro 20 giorni.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'IRFIS, in relazione alla presente convenzione, assume formalmente, per quanto necessario, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, nelle modalità definite dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 emessa dall'A.V.C.P., e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 - Tutela della Privacy

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento U.E. 679/2016) e in relazione alle operazioni eseguite per lo

svolgimento del servizio, la Regione Siciliana, in qualità di titolare del trattamento dei dati, nomina l'IRFIS quale responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del decreto sopra citato.

2. L'IRFIS si impegna a trattare i dati comunicatigli dal Dipartimento per le sole finalità connesse allo svolgimento del servizio, in modo lecito e garantendo la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse, impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale nominato quale incaricato del trattamento, e a non portare mai a conoscenza di terzi le notizie ed i dati pervenuti, se non previa autorizzazione scritta del Dipartimento

3. L'IRFIS adotta idonee e preventive misure atte a eliminare o comunque ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Art. 15 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L'IRFIS si obbliga a rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente le condizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro vigente, nonché a rispettare la normativa in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene.

2. Il Dipartimento rimane del tutto estraneo ai rapporti tra l'IRFIS ed il personale da esso dipendente, rapporti che riguardano l'IRFIS stesso.

3. Le parti danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto del presente contratto, per la loro stessa natura, non determinano costi per la sicurezza inerenti a rischi interferenziali, per cui non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Art. 16– Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 17- Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e l'IRFIS FinSicilia S.p.A. eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Per il Dipartimento Regionale del Turismo
dello Sport e dello Spettacolo

Il Dirigente Generale
dott.ssa Lucia Di Fatta

LUCIA DI
FATTA

Firmato digitalmente
da LUCIA DI FATTA
Data: 2022.03.21
13:22:24 +01'00'

Per IRFIS – FinSicilia S.p.A.,

Il Presidente
prof. avv. Giacomo Gargano

Firmato digitalmente da
GIACOMO GARGANO
CN = GIACOMO GARGANO
SerialNumber =
TINIT-GRGGCM79A24C351S
C = IT